



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. CC / 66 / 2013

SEDUTA DEL GIORNO 16-12-2013

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010 convertito con L. 122 del 30.07.2010 e successive modifiche.

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il signor la signora Elena Maria Mazzucchelli.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
IAMETTI COSTANTINO DEL VECCHIO NICOLA FRANZIONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO DI MAIO STEFANO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAVAZZO SOFIA ZOCCHI MARCO TOMASINI DANIELA POZZI ENRICO IAMETTI GIACOMO COLUCCI VINCENZO MARCHESE MICHELA BONATO LORIS	CARNICELLI ANTONELLA PULLARA GIUSEPPE

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 32 D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LEGGE 122 DEL 30.07.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'assessore al Bilancio e partecipazione sig. Enrico Pozzi:

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria per il 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato alcune disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui:
 - a) le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (comma 27);
 - b) l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, deliberazione da trasmettere alla sezione competente della Corte dei Conti (comma 28);
 - c) entro il 31.12.2010 (termine da ultimo prorogato dall'art. 71, comma 1, lett. e) della Legge n. 69/09) le amministrazioni devono avviare le procedure finalizzate alla cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27 (comma 29);
- l'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito con legge 122 del 30/07/2010 e successive modifiche, testualmente recita: *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*
 - a) *abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
 - b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
 - c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. [...]

CONSIDERATO che i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni da parte del comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 sono stati valutati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2010;

Accertato che codesto Ente detiene, allo stato attuale, le seguenti partecipazioni societarie:

SOCIETÀ	% QUOTA DI CAPITALE POSSEDUTA	N. AZIONI POSSEDUTE	VALORE NOMINALE AZIONE	VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE POSSEDUTA
ACCAM SPA	2,98	715.808	1,00	715.808,00
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA	3,24	3882	1,00	3882,00

Considerato che alla luce dell'art. 14, comma 32, del D.L 78/2010, convertito con legge 122 del 30/07/2010, occorre procedere ad un'analisi delle situazioni economico patrimoniali delle società partecipate ovvero sulla tipologia delle quote societarie in logica territoriale rapportata alla classe demografica degli enti territoriali ad esse partecipanti;

Dato atto che dall'analisi della compagine societaria delle società partecipate, ovvero dei bilanci di esercizio delle stesse è emerso quanto segue:

TABELLA VERIFICA PARAMETRI DIMENSIONALI (DI CUI AL 4° PERIODO DELL'ART. 14, COMMA 32, D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010):

NOMINATIVO SOCIETÀ	INDICAZIONE TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	
	QUOTA PARITARIA	QUOTA PROPORZIONALE AL N. ABITANTI
ACCAM SPA	NO	SI
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA	NO	SI

TABELLA VERIFICA PARAMETRI ECONOMICI (DI CUI AL 3° PERIODO DELL'ART. 14, COMMA 32, D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010):

NOMINATIVO SOCIETÀ	RISULTATO DI ESERCIZIO			RIDUZIONE DI CAPITALE CONSEGUENTE A PERDITE DI BILANCIO			PERDITE DI BILANCIO CON OBBLIGO DEL COMUNE AL RIPIANO DELLE STESS		
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	2007	2008	2009	2007	2008	2009
ACCAM SPA	- 1.983.685	+ 71.966	+ 61.977	*	*	*	*	*	*
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA	+ 8.631	+14.611	+20.376	NO	NO	NO	NO	NO	NO

(*) condizione non analizzata in quanto il primo requisito sul risultato di esercizio non è stato raggiunto

TABELLA DI SINTESI:

SOCIETÀ	RISPETTO PARAMETRI DI MANTENIMENTO EX ART. 14, COMMA 32, DL 78/2010	TIPOLOGIA PARAMETRO RISPETTATO
ACCAM SPA	SI	Partecipazione proporzionale al numero degli abitanti al momento della costituzione
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA	SI	Rispetto simultaneo dei requisiti di efficienza di cui alle lettere a), b) c)

Preso atto, pertanto, che in base a quanto sopra:

- a) è possibile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:
- a. Accam Spa;
 - b. Tutela Ambientale Dei Torrenti Arno, Rile E Tenore Spa
- b) non si deve procedere alla dismissione di partecipazioni in società, ai sensi dell'art 14, comma 32, del D.L 78/2010, convertito con legge 122 del 30/07/2010 .

RICHIAMATE altresì le deliberazioni consiliari n. 63 del 5.12.2011 e n. 70 del 27.11.2012 con la quale, da ultimo, si prorogavano i servizi affidati all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano sino al 31.12.2013;

VISTO il comma 5 bis dell'art. 114 del TUEL 267/2000, così come inserito dall'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24.1.2012 convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27 e, successivamente, modificato dall'art. 4, comma 12 del D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2013 n. 125, che testualmente recita:

*"A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; **obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.***

Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

DATO ATTO che la norma citata fugge in via definitiva i dubbi interpretativi sull'assoggettabilità delle aziende speciali agli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali, anche se queste ultime non rientrano nella definizione di "società", richiamato dalle norme di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo nasce nel 1972 come Farmacia comunale e, successivamente, con deliberazione consiliare n. 45 del 16.7.1996 è stata istituita l'Azienda Speciale Servizi di Farmacia e, con deliberazione consiliare n. 50 del 20.7.1999 è stata variata la sua denominazione in A.S.S.P Azienda Speciale Servizi Pubblici, ampliandone l'elenco dei servizi gestiti;
- i servizi attualmente gestiti dall'azienda speciale sono i seguenti:
 - a) FARMACIA
 - b) CENTRO PRELIEVI
 - c) CIMITERO
 - d) POLO SANITARIO
 - e) PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- dall'analisi del bilancio consuntivo 2012 approvato dal Consiglio comunale n. 27 del 9.9.2013 emerge che l'attività della farmacia comunale costituisce più dell'85% dei ricavi totali dell'azienda stessa;
- che il centro prelievi, il polo sanitario ed il cimitero rientrano a pieno titolo tra i servizi socio-assistenziali;

DATO ATTO CHE la proposta verrà esaminata nella competente commissione consiliare;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, comma 32, D.L 78/2010 convertito nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Cardano al Campo nelle società sotto indicate:
 - Accam Spa;
 - Torrente Arno, Rile e Tenore Spa.
3. di prendere atto che le partecipazioni definite al punto 2 rispettano la totalità dei criteri definiti dal legislatore;
4. di dare atto, altresì, che, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 114 del TUEL 267/2000, l'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo è esclusa dagli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali, in quanto gestisce in prevalenza servizi socio-assistenziali e farmacia;
5. di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate;

6. di inviare il presente atto all'organo di revisione economico – finanziario per quanto di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse, dott.ssa Franca Murano:

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

Data 04 DIC. 2013

Firma 

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'assessore al Bilancio e partecipazione sig. Enrico Pozzi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile rilasciato dal Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 12 dicembre 2013;

Vista la proposta di emendamento presentata dall'assessore Pozzi Enrico:

1) di inserire nel testo della Deliberazione in oggetto, quanto segue

-nel premesso, prima del propone:

Accertato ancora che ACCAM S.p.a. con nota del 12.12.2013 ha inviato in adempimento del D.Lgs. n. 179/2012 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, nella quale si precisa che attualmente nelle Statuto è previsto un controllo da parte dei soci analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tale attività viene esercitata nelle seguenti forme e modalità ai sensi dell'art.18 dello Statuto:

- Mediante la maggioranza qualificata prevista nello statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art.20;

- Mediante autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto agli artt. 18, 19 e 25.2;

-nel propone il punto 7 diviene 8, e il punto 7 è il seguente:

Di prendere atto che in adempimento di quanto previsto nel D.Lgs. n. 179/2012 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, ACCAM S.p.a. con nota del 12.12.2013 ha comunicato che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto è attualmente vigente un controllo da parte dei soci, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale attività viene esercitata nelle seguenti forme e modalità:

- Mediante la maggioranza qualificata prevista nello statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art.20;

- Mediante autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto agli artt. 18, 19 e 25.2;

2) di approvare la relazione di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 179/2012 per quanto riguarda ACCAM S.p.a.;

3) di dare atto che non appena l'Assemblea di ACCAM S.p.a. avrà recepito la modifica di cui in premessa, l'atto sarà sottoposto all'approvazione di questa Amministrazione Comunale.

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, sull'emendamento, allegato parte integrante alla delibera:

consiglieri presenti:	14
consiglieri astenuti:	0
consiglieri votanti:	14
voti favorevoli:	14
voti contrari:	0

L'emendamento viene accolto;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, sull'adozione della deliberazione:

consiglieri presenti:	14
consiglieri astenuti:	0
consiglieri votanti:	14
voti favorevoli:	14
voti contrari:	0

DELIBERA

1. di approvare la proposta dell'assessore al Bilancio e partecipazione sig. Enrico Pozzi;
2. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, comma 32, D.L 78/2010 convertito nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Cardano al Campo nelle società sotto indicate:
 - Accam Spa;
 - Torrente Arno, Rile e Tenore Spa
4. di prendere atto che le partecipazioni definite al punto 2 rispettano la totalità dei criteri definiti dal legislatore;
5. di dare atto, altresì, che, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 114 del TUEL 267/2000, l'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo è esclusa dagli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali, in quanto gestisce in prevalenza servizi socio-assistenziali e farmacia;

6. di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate;
7. Accertato ancora che ACCAM S.p.a. con nota del 12.12.2013 ha inviato in adempimento del D.Lgs. n. 179/2012 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, nella quale si precisa che attualmente nello Statuto è previsto un controllo da parte dei soci analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tale attività viene esercitata nelle seguenti forme e modalità ai sensi dell'art.18 dello Statuto:
 - Mediante la maggioranza qualificata prevista nello statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art.20;
 - Mediante autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto agli artt. 18, 19 e 25.2;
8. di inviare il presente atto all'organo di revisione economico – finanziario per quanto di competenza.

Dopodiché, con voti favorevoli n.14, contrari n. 0 espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Istruttoria: Murano Franca

CC/66/2013



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it

PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

www.comune.cardanoalcampo.va.it

EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 16.12.2013 AVENTE
PER OGGETTO:

“Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 14, comma 32, D.L. 78/2010 convertito con L. 122 del 30.07.2010 e successive modifiche”.

Il Responsabile del Settore Servizi e Qualità per il Territorio, Geom. Emanuele Malesani

Visto l'emendamento proposto dall'Assessore al bilancio e partecipazione Sig. Enrico Pozzi, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

Data 16 DIC. 2013

Firma 



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it

PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

www.comune.cardanoalcampo.va.it

Cardano al Campo, 16 dicembre 2013

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
sede

Oggetto: EMENDAMENTO alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 16.12.2013.

L'Assessore al bilancio e partecipazione Sig. Enrico Pozzi

PREMESSO che nella seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista la Deliberazione avente per oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010 convertito con L. 122 del 30.07.2010 e successive modifiche";

ACCERTATO che il 12.12.2013 è pervenuta nota mail datata 12.12.2013 di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio, in adempimento del D.Lgs. 179/2012 modificato dalla Legge 17.12.2012 n. 221, nella quale si comunica che "A ciascun socio verrà inviato, nel più breve tempo possibile, il testo emendato al fine di consentire l'approvazione del medesimo nonché il conferimento dei poteri necessari per la votazione all'Assemblea straordinaria di approvazione" dell'art. 18 dello Statuto;

PROPONE

1) di inserire nel testo della Deliberazione in oggetto, quanto segue
- nel premesso, prima del proporre:

Accertato ancora che ACCAM S.p.a. con nota del 12.12.2013 ha inviato in adempimento del D.Lgs. n. 179/2012 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, nella quale si precisa che attualmente nello Statuto è previsto un controllo da parte dei soci analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tale attività viene esercitata nelle seguenti forme e modalità ai sensi dell'art. 18 dello Statuto:

- *Mediante la maggioranza qualificata prevista nello statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art. 20;*
- *Mediante autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto agli artt. 18, 19 e 25.2;*

- nel proporre il punto 7 diviene 8, e il punto 7 è il seguente:

Di prendere atto che in adempimento di quanto previsto nel D.Lgs. n. 179/2012 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, ACCAM S.p.a. con nota del 12.12.2013 ha comunicato che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto è attualmente vigente un controllo da parte dei soci, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale attività viene esercitata nelle seguenti forme e modalità:

- *Mediante la maggioranza qualificata prevista nello statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art. 20;*
- *Mediante autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto agli artt. 18, 19 e 25.2;*

2) di approvare la relazione di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 179/2012 per quanto riguarda ACCAM S.p.a.;

3) di dare atto che non appena l'Assemblea di ACCAM S.p.a. avrà recepito la modifica di cui in premessa, l'atto sarà sottoposto all'approvazione di questa Amministrazione Comunale.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E PARTECIPAZIONE

Enrico Pozzi

**RELAZIONE ART. 34 COMMA 21
D.L. N. 179/2012
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -**

1. Premessa - L'adempimento ai sensi dell'art 34 comma 21.

Il D.L. 18.10.2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 – convertito con L. n. 221 del 17.12.2012), all'art. 34, comma 21 prevede che "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013". Il comma 21 pone pertanto in capo agli enti locali l'obbligo di verificare gli affidamenti esistenti e la loro conformità all'ordinamento comunitario, di procedere all'eventuale adeguamento e ad apporre una data di scadenza allo stesso nel caso il contratto di servizio non lo preveda. Tale adempimento deve essere effettuato mediante una relazione, al pari di quella prevista dal comma 20 per i nuovi affidamenti di servizi, il quale deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definirne i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché indicarne le compensazioni economiche, qualora siano previste. La sanzione in caso di mancato adempimento, risulta essere la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Questa relazione è finalizzata ad illustrare le motivazioni che sottostanno al mantenimento dell'affidamento in essere a favore di ACCAM S.p.a. del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti, la verifica e l'eventuale adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e la sussistenza di eventuali compensazioni economiche.

2. Descrizione dell'affidamento in essere e dei servizi svolti.

I servizi rientranti nel cosiddetto "ciclo integrato dei rifiuti" sono gestiti, nel territorio del Comune di Cardano al Campo, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti da ACCAM S.p.a.

ACCAM S.p.a. è una società di capitali derivante dalla trasformazione, avvenuta il 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/2000, del "Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali- ACCAM", costituito, nel 1970, dai Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Nerviano e Samarate.

Il Comune di Cardano al Campo partecipa alla società per il 2,98 %, possedendo azioni per un valore nominale di € 715.808,00. ACCAM S.p.a. è a totale partecipazione pubblica in quanto i 27 soci sono Comuni del territorio delle province di Varese e Milano :

COMUNI SOCI	Quote €	COMUNI SOCI	Quote €
ARSAGO SEPRIO	267.095,00	BUSCATE	250.450,00
MAGNAGO	462.693,00	MARNATE	353.462,00
BUSTO ARSIZIO	4.496.964,00	NERVIANO	995.758,00
CANEGRATE	699.578,00	OLGIATE OLONA	639.809,00
CARDANO AL CAMPO	715.808,00	PARABIAGO	1.418.704,00
CASTANO PRIMO	589.458,00	POGLIANO MILANESE	463.700,00
CASTELLANZA	863.010,00	RESCALDINA	771.550,00
FAGNANO OLONA	617.121,00	SAMARATE	909.273,00
FERNO	376.978,00	SAN GIORGIO SU LEGNANO	365.664,00
GALLARATE	2.746.243,00	SAN VITTORE OLONA	440.539,00
GOLASECCA	147.201,00	SOMMA LOMBARDO	962.408,00
GORLA MAGGIORE	286.466,00	VANZAGHELLO	289.250,00
LEGNANO	3.186.722,00	VIZZOLA TICINO	25.353,00
LONATE POZZOLO	680.030,00		

Sulla base del contratto di servizio stipulato in data 13.05.2008 n. 6 e del relativo rinnovo fino al 12.05.2018, la società è affidataria, per il Comune di Cardano al Campo dello smaltimento dei seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:

- rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti dei mercati;
- imballaggi in materiali misti.

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI ACCAM S.p.a..

Ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. 152/06, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Il servizio viene effettuato presso l'impianto sito a Busto Arsizio, in Via per Arconate n. 121, per il quale la società è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), concessa dalla Regione Lombardia con DDG 7540 del 10/07/2008. La stessa ha altresì ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 in materia di gestione ambientale.

In particolare la struttura dell'impianto è così descrivibile:

- termovalorizzatore con recupero di energia funzionante su due linee per il trattamento prevalente di rifiuti urbani indifferenziati e, in proporzioni minori, rifiuti sanitari e speciali;
- una stazione di trasferimento nella quale vengono depositati principalmente gli ingombranti, l'organico da raccolta differenziata e i residui da spazzamento stradale
- un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, imballaggio di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti urbani ed ingombranti che viene usato per l'analisi merceologica dei rifiuti in ingresso

La stessa ha provveduto altresì a stipulare appositi accordi di mutuo soccorso con soggetti terzi per garantire il regolare svolgimento del servizio di smaltimento in caso di mancato funzionamento del proprio impianto (es. guasti ecc.), obbligo richiamato nel contratto di servizio.

L'impianto gestito dalla società è contemplato nel "Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti" della Provincia di Varese (D.G.R. n. 660/2010) fra gli impianti che garantiranno l'autosufficienza provinciale in ordine allo smaltimento dei rifiuti. E' ragionevole prevedere che l'impianto sarà quello di riferimento quando diverrà operativo l'ATO di cui al D.L.179/12, il cui bacino ricomprenderà i Comuni della Provincia di Varese. La ridotta distanza dal sito riduce le spese di trasporto e l'impatto ambientale causato dai mezzi pesanti necessari (smog, rumore, CO2 ...) rispetto al conferimento ad impianti più distanti.

Per quanto concerne la frazione organica (FORSU), questa viene ricevuta presso la stazione di trasferimento al fine di attuare le operazioni di messa in riserva (R13) come da autorizzazione integrata ambientale (AIA), indirizzata verso gli impianti autorizzati per il conferimento e recupero della suddetta frazione di rifiuti urbani o in alternativa, presso l'impianto di Ecotornavento, a Lonate Pozzolo.

In ordine agli obiettivi relativi alla riduzione della produzione dei rifiuti e all'aumento della raccolta differenziata, occorre sottolineare che la società ACCAM S.p.a. riconosce ai soci che conseguono una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60% uno sconto del 5% sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CER 20.03.01)

Per quanto riguarda la politica degli investimenti sull'impianto, nell'anno 2010 la società ha richiesto ai soci il rilascio di apposita garanzia fidejussoria a favore di istituti finanziari per un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per € 41.000.000,00 – periodo di rimborso 2014-2020- per opere di ammodernamento (revamping) sullo stesso, necessarie per ottemperare alle prescrizioni della Regione Lombardia per il rinnovo dell'A.I.A. . Tali interventi garantiranno benefici ambientali in quanto consentiranno la riduzione delle emissioni inquinanti, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale, nonché il miglioramento

dell'efficienza energetica dell'impianto, attraverso il recupero di calore, oltre ad una complessiva valorizzazione dell'impianto.

Il Comune di Busto Arsizio ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 23 del 09.04.2010, la costituzione del diritto di superficie in favore della società, sino al 2025, al fine di consentire alla stessa di operare l'iscrizione ipotecaria a garanzia degli impegni assunti con gli istituti di credito.

A seguito delle garanzie rilasciate dai singoli comuni, l'Assemblea dei Soci ACCAM S.p.a, nel giugno del 2010, ha deliberato l'approvazione del PEF 2011-2025 che, oltre all'attuazione delle opere di ammodernamento, ha previsto la diminuzione dei corrispettivi per il conferimento dei Soci a far data del 1 gennaio 2013, con progressiva diminuzione per gli anni successivi. Detto PEF, inoltre, prevede anche l'aumento del patrimonio netto della società, con riverberi economici positivi per i Soci. Nella medesima Assemblea veniva inoltre deliberata l'abolizione della quota fissa per i Comuni conferitori (successivamente normata da Accam con Regolamento sottoscritto da ciascun Comune Socio), mentre questa permane per i Comuni che non procedono al conferimento dei rifiuti all'impianto

3. L'attuale contesto giuridico e la conformità dell'affidamento in essere.

I servizi descritti nei paragrafi precedenti rientrano nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti di cui dall'art. 183 comma 1 lettera g) del "Codice dell'Ambiente" D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.. Soffermandoci in particolare sul contesto normativo, si evidenzia come l'art. 1, comma 4, della L. n. 27/2012 prevede che la gestione sia affidata ai sensi dell'articolo 202 del citato "Codice Ambientale", il quale attribuisce all'Autorità D'Ambito o di bacino la competenza in merito all'aggiudicazione dell'intero servizio, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare l'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, come integrato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del D.L. n. 179/2012, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, a livello di ambiti o bacini ottimali, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani. Il quadro normativo sopra delineato prefigura pertanto una gestione unitaria dell'intero servizio, attraverso la scelta, da parte dell'Ambito o Bacino Ottimale determinati dalla Regione, di un unico gestore al fine di :

- a) pervenire ad un superamento della frammentazione delle gestioni;
- b) conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) valutare il sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ambito;
- d) valorizzare le esigenze comuni e le affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

- e) compiere una efficace ricognizione degli impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) conseguire una gestione improntata ad una maggiore efficienza, efficacia ed economicità;

Sulle modalità di affidamento in materia di ciclo integrato dei rifiuti è intervenuta recentemente anche la Corte dei Conti Sez. Lombardia con il parere 263/2013/PAR del 25 giugno 2013. I Magistrati contabili infatti affermano, in ordine all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2012 *"Il precetto normativo impone un obbligo di tipo organizzativo alle Regioni. Decorso inutilmente il termine indicato (già scaduto al 30/06/2012), il Consiglio dei Ministri può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 per riorganizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.*

Proprio sulla base delle evoluzioni prefigurate dalla normativa vigente, i Comuni di Busto Arsizio, Legnano, Gallarate e Parabiago hanno ravvisato la necessità di procedere ad una revisione dell'attuale organizzazione e gestione della filiera ambientale dell'Alto Milanese, caratterizzata da una considerevole frammentazione, convenendo sull'opportunità di procedere ad un percorso comune avente, quale fine ultimo, quello di perseguire l'aggregazione delle realtà societarie operanti sul territorio, creando all'uopo un gruppo di lavoro comune.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 10 del 07.03.2013 si è proceduto ad avviare un percorso condiviso, finalizzato alla nascita di una NEWCO sovracomunale dell'Alto Milanese; L'ipotesi riorganizzativa, in linea con l'orientamento concernente le modalità gestionali del servizio stabilite dal legislatore nazionale, consente altresì di conseguire sinergie operative soprattutto di tipo gestionale nonché significative economie di scala attraverso la nascita di un gruppo aziendale in grado di competere sul mercato del settore specifico, nonché di poter essere individuato quale gestore unico del servizio dell'ambito territoriale o del bacino di riferimento, sulla base delle future determinazioni in merito da parte della Regione Lombardia. La scelta di avvalersi di una società pubblica, partecipata dagli enti locali del territorio dell'Alto milanese risponde anche alla necessità di preservare e rafforzare ulteriormente il controllo pubblico su un'attività di particolare importanza, soprattutto per la salute dei cittadini, oggetto, negli ultimi tempi di pericolose infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

L'orientamento relativo alla gestione d'ambito sovracomunale è stato confermato successivamente con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 76 del 17.09.2013, nell'ambito dell'atto di indirizzo relativo al riorganizzazione dei servizi pubblici comunali e strumentali, delle società partecipate e per il regolamento dell'Ente Locale. Tra gli obiettivi e le azioni previste dall'indirizzo generale adottato, è stato infatti confermata, ai fini della conformità alla legislazione vigente, *"la partecipazione alla gestione sovra-comunale dei servizi di igiene ambientale, oltre che del servizio idrico, attraverso il conferimento di rami di azienda o altra forma consentita dalla Legge..."*.

Tuttavia alla data odierna la Regione Lombardia non ha ancora adempiuto all'obbligo organizzativo in esame e in particolare ad individuare l'autorità d'ambito che dovrà procedere alla scelta del modello gestionale dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, rimanendo pertanto in capo all'ente locale la competenza in ordine alla gestione dello stesso.

In tale contesto giuridico, le modalità di affidamento dei servizi di interesse economico generale rimangono quelle già delineate dall'ordinamento comunitario e pertanto, questo può avvenire, alternativamente : a) con gara pubblica per l'individuazione del soggetto gestore; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I, ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

Nelle more delle determinazioni in merito agli ambiti minimi territoriali da parte della Regione Lombardia, nonché alla definizione dell'operazione societaria relativa alla nascita della NEWCO sovracomunale, il Comune di Cardano al Campo ritiene opportuno mantenere in capo alla società ACCAM S.p.a. il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:

- rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti dei mercati;
- imballaggi in materiali misti.

La decisione relativa al mantenimento degli attuali affidamenti, in attesa degli ulteriori sviluppi in ordine all'organizzazione del servizio a livello d'ambito è ulteriormente rafforzata dall'orientamento prudente assunto dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia nel medesimo parere citato in precedenza. La Corte, in merito alla richiesta relativa alla possibilità, da parte del Consiglio Comunale, di deliberare un progetto di privatizzazione della società (da società interamente pubblica a società mista con partecipazione privata al 40% del capitale), in assenza dell'istituzione degli ambiti o bacini territoriali e tenuto conto della scadenza contrattuale, prevista per il 31.12.2015, ha affermato che *"Nel caso di specie poiché la Regione Lombardia non ha ancora adempiuto all'obbligo organizzativo in esame (ovvero, non ha istituito gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei) ma, d'altro canto, l'ente locale che ha formulato il quesito non si trova in una situazione di necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio ("i contratti di servizio con i comuni affidatari scadranno non prima del 31.12.2015"), non sussistono i presupposti affinché il Comune di ...(omissis) attivi una nuova procedura per l'affidamento del servizio dei rifiuti nei termini indicati."* Sulla base di tale considerazione, alla stato attuale il contratto di servizio relativo all'affidamento ad ACCAM S.p.a. reca, quale data di scadenza, il 12 maggio 2018.

Soffermandoci ora sull'affidamento in essere a favore di ACCAM S.p.a., occorre sottolineare che l'attuale assetto statutario non soddisfa le condizioni attinenti all'esercizio del controllo

analogo secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Questo in quanto il solo requisito della totale partecipazione pubblica, assicurata dalla presenza di numerosi Enti Locali, non risulta essere sufficiente a configurare tale tipologia di controllo "occorrendo anche un'influenza determinante da parte del socio/i pubblico/i, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo"; Secondo infatti una costante giurisprudenza comunitaria, sussiste un <<controllo analogo>> quando "l'entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo che consente all'amministrazione/aggiudicatrice/i di influenzare le decisioni dell'entità medesima. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale entità" (sentenze Parking Brixen, punto 65; Coditel Brabant, punto 28, e SEA, punto 59);.

A tal fine la società, su espressa richiesta da parte dei Comuni Soci, sta predisponendo le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto sociale al fine di configurare un assetto societario pienamente rispondente all'orientamento assunto dalla Corte di Giustizia Europea in ordine ai presupposti qualificanti la modalità gestoria *dell'in house providing*.

4. Gli obblighi generali e specifici relativi al servizio igiene ambientale e urbana.

Per quanto concerne in generale il ciclo integrato dei rifiuti, gli obblighi di servizio pubblico sono sostanzialmente delineati dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e s.m.i., i quali impongono adempimenti obbligatori in ordine alla tutela della salute e dell'ambiente, e al perseguimento di determinate politiche ambientali. Tali attività giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, gli adempimenti di servizi posti a carico di ACCAM S.p.a. sono esaustivamente descritti all'art. 2 del Contratto di Servizio stipulato in data 13.05.2008 n. 6 e prevedono :

- ✓ Ricevere presso l'impianto i seguenti rifiuti conferiti dal Comune di Cardano al Campo, provenienti dalla raccolta sul territorio comunale :
 - ❖ rifiuti urbani non differenziati;
 - ❖ rifiuti dei mercati;
 - ❖ imballaggi in materiali misti;
- ✓ Svolgere l'attività di pesatura dei flussi in entrata dei rifiuti;
- ✓ Gestire i formulari ed i registri di carico e scarico così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- ✓ Assicurare la termodistruzione, o forme legittime alternative di smaltimento in caso di mancato funzionamento del termovalorizzatore a qualsiasi causa connesso, del quantitativo di rifiuti conferiti nell'ambito del servizio svolto per il territorio comunale;

- ✓ Assicurare un elevato livello qualitativo e attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo;
- ✓ Assicurare lo svolgimento del servizio con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o interruzione dello stesso, la società deve adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali;
- ✓ Erogare il servizio in modo tale da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

5. Compensazioni economiche.

Il contratto di servizio stipulato con la Società ACCAM S.p.a. pone a carico dell'Amministrazione Comunale affidante, come controprestazione, il pagamento di un corrispettivo correlato alla quantità di rifiuti conferiti. Tale corrispettivo, secondo la normativa vigente, non costituisce aiuto di Stato in quanto trattasi del compenso riconosciuto alle società per il servizio svolto.


In particolare per lo smaltimento rifiuti, il corrispettivo riconosciuto ad ACCAM S.p.a., sulla base dell'art. 3 lett. D del contratto, viene determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La quota da versare è correlata ai kg di rifiuto conferiti e pertanto trattasi di un corrispettivo in misura variabile. Per l'anno 2012 la quota di competenza del Comune di Cardano al Campo è risultata essere pari a € 212.000,00.

Per il servizio il Comune non eroga contributi a fondo perduto a supporto della gestione e pertanto deve rilevarsi l'assenza di forme di compensazione economica.


Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Elena Maria Mazzucchelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Mondio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

14 GEN. 2014

Addì

14 GEN. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi
dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

14 GEN. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Laura Gorni



Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 14 GEN. 2014 al

Addì



IL MESSO COMUNALE
